

ALLEGATO A

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

73010 – Via Brodolini – Tel. 0832/657511 – Fax 0832/657508 Internet:
www.comune.sandonatodilecce.le.it

DISCIPLINARE DI INCARICO A COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

L'anno **duemilasedici** il giorno Cinque del mese di aprile;

TRA

Il Dott. Marco Rizzo, nato a Presicce (Lecce) il 25.06.1966, Responsabile del Settore 1° "Affari Generali ed Economici-Finanziari" del Comune di San Donato di Lecce, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di San Donato di Lecce: 80010600759),

E

Il Dott. Pasquale Guido nato a Monteroni di Lecce (prov. LE) il 10.04.1966 ivi residente in Via A. De Gasperi n.131, codice fiscale GDUPQL66D10F604U

PREMESSO che:

- l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative;
- l'art. 14 del citato decreto legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell'art. 7 del predetto D.Lgs, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;
- che il Comune di San Donato di Lecce, nel rispetto di quanto recato nella delibera civit n.121/2010, la quale ha chiarito che l'art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 non trova applicazione nei Comuni, e che quindi fa ritenere che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'O.I.V., per cui ha optato per la costituzione di un nuovo organismo che ha denominato "**Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.)**";
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 26 del 12.03.2015, ha approvato il Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.), stabilendo al contempo che, al fine di garantire il perseguimento di maggiori livelli di efficienza ed efficacia, sia costituito un N.V.P in forma monocratica; e che il compenso annuo da riconoscere allo stesso sia di € 5.000,00 oltre IVA

- e CAP.;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Responsabile del I Settore “Affari generali e servizi economico-finanziari” con la pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio Online del Comune di San Donato di Lecce in data 15.04.2015, è stato individuato, il Dott. Pasquale Guido, nato a San Donato di Lecce il 10.04.1966 ed ivi residente in Via De Gasperi n.131, quale soggetto cui conferire l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di San Donato di Lecce;
 - con decreto n° 1 del 22.03.2016, il Sindaco ha nominato il Dott. Pasquale Guido, nato a Monteroni di Lecce il 10.04.1966 ed ivi residente in Via A. De Gasperi n.131, quale componente unico del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di San Donato di Lecce;
 - l’incarico conferito avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prevede la corresponsione, in favore del Dott. Pasquale Guido, di un compenso annuale di € 5.000,00 oltre IVA e CAP;
 - con determinazione del Responsabile del 1° Settore n_____del_____ viene approvato lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - L’Amministrazione Comunale, di seguito denominata “ Comune di San Donato di Lecce” e come sopra rappresentata, affida al Dott. Pasquale Guido, di seguito "Professionista", che accetta, l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.), ai sensi del comma 1 dell’ art. 14 del D.lgs 27 Ottobre 2009.

Art. 2. L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività di competenza dell’N.V.-P., ovvero quelle individuate dall’art. 14 del citato D. Lgs. n. 150/2009 e s.m. e i. nonché dalle leggi e dai regolamenti nel tempo vigenti, compreso il Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 12.03.2016, nonché delle norme vigenti in materia.

Per l’esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione della Performance si avvale del supporto dell’attività del Segretario Comunale e dell’Organo di Controllo Interno.

L’organismo di Valutazione opera in posizione di autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e pertanto l’incarico potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni, secondo quanto riterrà utile al raggiungimento dei risultati concordati, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.

Art. 3 – Il Dott. Pasquale Guido, accetta l’incarico affidatogli per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; alla data di scadenza il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Professionista abbia nulla a che pretendere dal Comune di San Donato di Lecce e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Professionista. Al Componente Unico del Nucleo di Valutazione della Performance verrà corrisposto un compenso annuo pari a euro 5.000,00 oltre IVA e CAP, come per legge,

Art. 4 – L’incarico non interferisce con i pareri interni previsti dal vigente ordinamento EE.LL.

Art. 5 – Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell’Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ Organo competente. I rapporti ufficiali con le istituzioni pubbliche e private saranno preventivamente concordati con l’Amministrazione .

Il Componente Unico del Nucleo di Valutazione della Performance svolgerà il proprio o incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di questa Amministrazione. Nell'espletamento delle sue funzioni, l' N.V.P. contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati.

Art. 6 - .Nell' espletamento dell' incarico, il Professionista pur non essendo soggetto a vincoli di orari predeterminati, presterà preferibilmente la propria costante attività presso il Comune di San Donato di Lecce almeno una volta al mese garantendo le prestazioni rientranti nell' oggetto dell' incarico definiti al precedente punto 2) ed assicurando la presenza ogni qualvolta se né presenti la necessità;

Art. 7- Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate prevalentemente dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

Art. 8 - Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista ;

Art. 9 - Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

Art. 10 - Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Dott. Pasquale GUIDO autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

Art. 11 - La liquidazione di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 12 - Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di San Donato di Lecce, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 25.02.2014.

A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di San Donato di Lecce sopra richiamati, può costituire causa di

risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 10, Art. 11 e Art. 12.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) limitatamente al presente procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore I
Dott. Marco Rizzo

IL PROFESSIONISTA
Dott. Pasquale Guido